

SRIO
27.06.14
fl

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 253/10ⁿ



3^a COMM. CONSILIARE

2^a COMM. CONSILIARE

PROPOSTA DI LEGGE di iniziativa del consigliere regionale Sebastiano Romeo, recante

“Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione della musica popolare : Bande musicali, Cori e gruppi folklorici della regione Calabria”.

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 27655 del 27.06.2014

Classificazione..... 02 05

IL Presidente del Gruppo consiliare PD

(On. Sebastiano Romeo)

Relazione descrittiva

Questo progetto di legge nasce per tutelare e valorizzare le Bande musicali, i Cori ed i Gruppi folcloristici che rappresentano un valore importante della tradizione culturale musicale e sono presenti sul territorio regionale nella diverse Province calabresi. L'importanza di riconoscere il valore culturale, artistico ed educativo di queste formazioni musicali costituisce un aspetto fondamentale della cultura e della tradizione popolare in Calabria. Obiettivo della legge è di recuperare, salvaguardare, promuovere e valorizzare come patrimonio dell'intera comunità calabrese questi gruppi che, in occasioni di feste popolari, liturgie religiose, anniversari civili e patriottici, sagre e momenti di incontro rappresentano una continuità storica con le tradizioni popolari ed aiutano a diffondere, insegnare ed amare la musica ed il canto in tutte le espressioni tipiche.

Un corretto intervento della Regione é finalizzato a promuovere in maniera organica questo importante settore nel contesto delle tradizioni popolari calabresi, istituendo un apposito Albo regionale delle Bande musicali, dei Cori e dei Gruppi folcloristici di carattere amatoriale. Incentivando il recupero e la conoscenza della tradizione musicale, anche attraverso attività di educazione e di corsi di formazione musicale di tipo bandistico, corale e folcloristico, per dare l'opportunità a tutti di avvicinarsi a queste forme di creatività ancorata alle nostre tradizioni culturali.

Il progetto di legge è composto da dieci articoli che attuano gli obiettivi prefissati con le finalità divulgative ed educative, al fine di rinsaldare la nostra storia e le nostre origini culturali in un contesto sociale in piena evoluzione.

Relazione tecnico – finanziaria

Le attività musicali bandistiche, corali e folcloristiche oltre a rappresentare la specificità e l'identità dei luoghi e delle popolazioni locali, forniscono strumenti di aggregazione capaci di cogliere aspetti del territorio che spesso sfuggono ad altri approcci. Celebrazioni e anniversari civili e religiosi ufficializzati da bande, cori o gruppi folcloristici sono strumenti capaci di valorizzare il territorio e i siti di interesse culturale, paesaggistico e turistico.

Attraverso una attenta ricerca nel settore si è riusciti a stilare un elenco di associazioni fortemente rappresentative che operano in questo campo nel territorio calabrese.

Si stima che il numero dei potenziali beneficiari, ossia delle Associazioni che potrebbero presentare i requisiti di cui all'articolo 4 della presente proposta, presenti nella regione Calabria, è di circa 100 Bande e Orchestre, 44 Gruppi folcloristici e 42 Cori.

Per le esigenze dovute alla complessità delle strutture delle Bande e delle Orchestre e per il funzionamento dei Cori e dei Gruppi folcloristici e le relative necessità di funzionamento si calcola la somma di € 930.000,00 per annualità, precisando che il tetto massimo di contributo per tali associazioni è di € 5.000,00

L'articolo 1 stabilisce le finalità

L'articolo 2 nel perseguire le finalità di cui al precedente articolo fissa gli interventi, prevedendo alla lettera e) l'istituzione di un Albo regionale dei soggetti che svolgono attività musicali popolari

L'articolo 3 disciplina l'istituzione dell'Albo prevedendo la suddivisione dello stesso in tre sezioni: Bande musicali, Cori, Gruppi folcloristici e demandando ai singoli Comuni calabresi la possibilità di riconoscere di "interesse Comunale" una delle Associazioni presenti nel proprio territorio.

L'articolo 4 definisce i requisiti dei beneficiari

L'articolo 5 stabilisce gli interventi regionali pluriennali di intervento

L'articolo 6, sulla base della programmazione triennale, stabilisce i contributi annui, in favore delle Associazioni e Gruppi iscritti all'Albo regionale

L'articolo 7 determina gli adempimenti a cui sono soggetti i Gruppi e le Associazioni che hanno ottenuto l'iscrizione all'Albo regionale

All'articolo 8 vengono illustrati gli adempimenti della Giunta regionale relativamente alla regolarità delle domande e alla attribuzione dei contributi, prevedendo la possibilità di delega ai Comuni della funzione di controllo e vigilanza sulla attuazione dei Piani e dei programmi

L'articolo 9 stabilisce il vincolo di destinazione dei contributi

L'articolo 10 definisce i finanziamenti regionali

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.
Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata
Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa
Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"
Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P "Pluriennale".
Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo 2017/2019
Art. 6	Contributi	C	P	2.790.000,00

Quale metodo di qualificazione si è adoperato il criterio del tetto massimo di spesa , precisando che il contributo massimo concedibile alle Associazioni è pari a 5000 Euro

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

- A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:
- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
 - riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
 - nuovi o maggiori entrate;
 - imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
 - altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Programma U.05.02 – capitolo 52010261 "Fondo unico regionale per	400.000	400.000	400.000

la realizzazione di iniziative ed interventi in materia di promozione culturale (art. 4 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19)''			
Programma U.20.03, capitolo U0700110101 per euro 530.000	530.000	530.000	530.000
Totale	930.000,00	930.000,00	930.000,00

Art. 1.
(Finalità)

1. La Regione Calabria, riconoscendo la funzione sociale e culturale dell'attività musicale popolare, tutela, valorizza e contribuisce al suo sviluppo promuovendo iniziative e facilitandone l'esercizio al fine di garantire la più ampia diffusione nell'ambito delle comunità locali.

Art. 2.
(Interventi)

1. L'intervento della Regione, nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1), è diretto, in particolare:

- a) a promuovere la conoscenza, la diffusione e la pratica musicale bandistica, corale e folcloristica;
- b) a incentivare la realizzazione di attività di educazione e di corsi di formazione musicale di tipo bandistico, corale e folcloristico;
- c) a favorire il recupero ed a promuovere la conoscenza della tradizione musicale calabrese, soprattutto quella a carattere popolare;
- d) a sostenere le iniziative culturali legate al mondo musicale e bandistico, corale e folcloristico, soprattutto nel contesto delle tradizioni popolari calabresi;
- e) ad istituire un albo regionale dei soggetti che svolgono attività musicali popolari, al quale potranno aderire associazioni e gruppi autonomi costituiti a norma di legge e senza scopo di lucro, quali:
 - a) complessi bandistici e società filarmoniche;
 - b) gruppi vocali e società corali;
 - c) complessi strumentali e gruppi folcloristico-musicali.

Art. 3.
(Albo regionale)

1. Presso l'Assessorato regionale all'Istruzione, alla Cultura ed all'Alta Formazione, è istituito l'Albo regionale delle bande musicali, dei cori e dei gruppi folcloristici.

L'Albo è suddiviso in tre sezioni: 1) Bande musicali; 2) Cori; 3) Gruppi folcloristici.

L'iscrizione all'Albo avviene a richiesta degli interessati, previa verifica da parte della Regione, dell'esistenza delle requisiti di cui ai punti a), b), c) e d) del successivo articolo 4.

2. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per accedere ai contributi previsti dalla presente legge.

All'Albo possono essere iscritti, previa richiesta, anche le bande musicali, i cori ed i gruppi folcloristici riconosciuti di "interesse comunale" dai Consigli Comunali.

Ogni Comune può riconoscere di "interesse comunale" una sola banda musicale, un solo coro ed un solo gruppo folcloristico.

3. L'Assessorato regionale all'Istruzione, alla Cultura ed all'Alta Formazione ogni due anni effettua la revisione e l'aggiornamento delle iscrizioni all'Albo, verificando al contempo il permanere dei requisiti necessari degli iscritti.

Art. 4.
(Requisiti dei beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge, le bande musicali, i cori ed i gruppi folcloristici in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Svolgere attività musicale esclusivamente o prevalentemente in Calabria, in modo amatoriale o dilettantistico ed in via sufficientemente continuativa, supportata da adeguati corsi specifici di formazione;
- b) Essere costituiti da almeno tre anni, con atto pubblico ovvero con scrittura privata registrata, in associazione o altra forma di organizzazione comunque non lucrativa;
- c) Avere la sede legale nella Regione Calabria;
- d) Essere composti da un minimo di 20 elementi ed avere un direttore e/o maestro qualificato;
- e) Avere copertura assicurativa per tutti gli associati.

Art. 5.

(Programma pluriennale di intervento)

1. Al fine di coordinare in un quadro programmatico organico gli interventi regionali nel settore, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, approva il programma triennale integrato di interventi nel settore della musica popolare e indica le risorse finanziarie da stanziare nei bilanci annuali di previsione in apposito capitolo di spesa.

Art. 6.

(Contributi)

1. La Regione, sulla base della programmazione pluriennale di cui all'articolo 5, concede annualmente contributi in favore dei gruppi e delle associazioni iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 3:

- a) per l'acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature musicali fisse e mobili nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile;
- b) per lo svolgimento dell'attività musicale popolare e mediante la realizzazione di spettacoli e concerti bandistici, corali, folcloristici o di altre manifestazioni aventi la stessa natura entro il 50% della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 7.

(Adempimenti degli enti operanti nel settore)

1. Entro il 15 gennaio di ogni anno i gruppi e le associazioni di cui all'articolo 3 devono presentare all'assessorato regionale competente apposite domande scritte dalle quali risulti:

- a) l'esatta denominazione dell'ente, la sede ed il legale rappresentante;
- b) i programmi di attività dell'anno ed eventualmente quelli di valenza pluriennale;
- c) i preventivi di spesa articolati secondo quanto stabilito nell'articolo 4 al fine di valutare le relative ammissibilità ai contributi.

Art. 8.

(Adempimenti della Regione)

1. La Giunta regionale, esaminate le domande, approva il piano annuale di attribuzione dei contributi ai soggetti che abbiano presentato regolare domanda con la richiesta documentazione di cui all'articolo 6.

Il contributo deve essere finalizzato espressamente alle voci di cui all'articolo 6, lettere a) e b).

2. La Regione, attraverso i propri uffici o delegando tale incarico ai Comuni può svolgere la funzione amministrativa di controllo e la vigilanza sull'attuazione dei piani e dei programmi.

Art. 9.

(Vincolo di destinazione dei contributi)

I contributi di cui alla presente legge sono erogati per le finalità di cui agli articoli 2 e 6 e non possono essere utilizzati per altre finalità.

I soggetti beneficiari, entro il 15 gennaio dell'anno successivo, devono presentare il rendiconto completo delle attività finanziate.

Art. 10.

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati complessivamente in euro 930.000 per ciascuno degli esercizi del bilancio regionale 2017-2019, si provvede per euro 400.000 con le risorse allocate al Programma U.05.02 , capitolo 52010261 dello stato di previsione della spesa del bilancio e per euro 530.000 mediante le risorse del "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente", iscritto al programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019, che presenta la necessaria disponibilità.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019 con prelievo dal fondo speciale di cui al comma 3 ed allocazione al programma U.05.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo per euro 530.000 .

4. Per gli esercizi successivi, alla copertura finanziaria degli oneri si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione e dalla legge di stabilità regionale.